

**FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI  
ARCHITETTURA 'ANDREA PALLADIO''**

**STATUTO**

Articolo 1

Denominazione, fondatori, sostenitori, sede e durata

1. E' istituita in Vicenza la Fondazione "Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio", in dipendenza di trasformazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dell'ente di diritto pubblico costituito ai sensi della Legge 11 febbraio 1971, n. 80, e già denominato "Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio", per iniziativa di:
  - Regione Veneto
  - Provincia di Vicenza
  - Comune di Vicenza
  - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza
  - Accademia Olimpica di Vicenzachiamati *Fondatori*.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la qualifica di Socio partecipante a quelle persone fisiche, singole o associate, o giuridiche, pubbliche o private, e a quegli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle modalità fissate e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire la qualifica di *Sostenitore* ai soggetti che contribuiscano in modo significativo e continuativo alle spese della Fondazione.
4. La Fondazione ha sede in Vicenza, contrà Porti 11 – Palazzo Barbaran da Porto.
5. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi

1. La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, ha lo scopo di promuovere lo studio dei problemi di architettura e di urbanistica antica e moderna, con particolare riguardo all'opera di Andrea Palladio e all'architettura veneta in genere, nonché ai suoi riflessi in Europa e nel mondo.
2. A tal fine la Fondazione potrà, in particolare:
  - a. organizzare corsi di studio, seminari e convegni a livello nazionale e internazionale;
  - b. organizzare visite guidate alle opere palladiane ed architettoniche in genere;
  - c. potenziare i propri strumenti scientifici e informativi (biblioteca, fototeca, cineteca, sistemi informatici);
  - d. curare la costituzione e la gestione di un museo palladiano;
  - e. curare mostre di architettura, anche itineranti;
  - f. provvedere alla realizzazione o al perfezionamento dei rilievi delle fabbriche di Andrea Palladio e di altre architetture venete di particolare interesse;
  - g. curare la pubblicazione di un corpus di studi sull'opera di Andrea Palladio, di una rivista della Fondazione, nonché di studi dedicati alla storia dell'architettura, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di editoria;
  - h. ricevere ed assegnare borse di studio per i frequentatori, sia italiani che esteri, dei seminari e dei corsi organizzati dalla Fondazione;
  - i. promuovere studi ed iniziative sul restauro architettonico;
  - j. partecipare quale associato o fondatore ad altre persone giuridiche residenti in Italia e all'Estero, aventi scopi analoghi ed affini al proprio, o detenere partecipazioni in società di ogni e qualsiasi tipo anche non residenti in Italia, se strumentali al conseguimento degli scopi statutari, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia;
  - k. promuovere, porre in essere e gestire corsi e attività di formazione, di perfezionamento, di approfondimento, a sostegno e a completamento delle attività didattiche svolte da Università e Istituti di istruzione superiore, se strumentali al conseguimento degli scopi statutari, ovvero contribuire ai costi per docenze.
3. La Fondazione potrà inoltre promuovere ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile all'incremento degli studi su Andrea Palladio, sull'architettura e sull'urbanistica venete, nonché sulla storia dell'architettura in generale.

Articolo 3

Patrimonio ed entrate

1. La Fondazione provvede al conseguimento degli scopi ed all'esercizio dell'attività con le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio e con ogni altra entrata non espressamente destinata ad aumento del patrimonio.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  - a) ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 419/1998 dal patrimonio dell'ente pubblico trasformato "Centro Internazionale di studi di architettura Andrea Palladio", risultante da apposito inventario.
  - b) dai beni immobili e mobili, da elargizioni, contributi, sovvenzioni, lasciti e donazioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di terzi pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i lasciti e le donazioni di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  - c) dai risultati di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio.
3. Le entrate della Fondazione, utilizzabili direttamente per il perseguimento degli scopi e per l'esercizio dell'attività, sono costituite:
  - a) dai redditi derivanti dall'investimento del patrimonio;

- b) dalle quote di adesione di uguale ammontare erogate dai *Fondatori* Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza annualmente determinate dal consiglio di amministrazione in funzione delle spese previste dal bilancio preventivo, sentiti i predetti *Fondatori*;
  - c) dalle quote di adesione erogate annualmente dai *Partecipanti* e dai *Sostenitori* su proposta del consiglio di amministrazione in funzione delle spese previste dal bilancio preventivo.
  - d) dai proventi, destinati a concorrere alla copertura delle spese, derivanti dalle attività della Fondazione.
  - e) elargizioni, contributi, sovvenzioni, lasciti e donazioni di terzi pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche, non destinati ad aumento del patrimonio.
4. Le quote di adesione di cui rispettivamente ai precedenti punti 3 lettera b) e 3 lettera c) devono essere versate entro il 31 marzo dell'anno cui il bilancio preventivo fa riferimento.
  5. Gli importi versati alla Fondazione ad ogni e qualsiasi titolo non potranno essere restituiti neanche in caso di estinzione della Fondazione stessa.

#### Articolo 4 Organi

1. Gli organi della Fondazione sono:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Consiglio Scientifico;
  - d) il Presidente del Consiglio Scientifico;
  - e) Il Presidente Onorario, se nominato;
  - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Articolo 5 Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrivendone i verbali unitamente al Direttore.
3. Egli inoltre:
  - a) richiede le nomine dei consiglieri ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
  - b) gestisce i rapporti con l'autorità di vigilanza, sottoscrivendo gli atti relativi;
  - c) sovrintende, impartendo le opportune direttive al Direttore, al funzionamento della Fondazione e all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) stipula i contratti della Fondazione;
  - e) autorizza a disporre direttamente i lavori, i servizi e le forniture in economia, nonché le spese per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti e materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librerie, sino ad un valore di Euro, oneri fiscali esclusi, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti dal presente articolo, quindi anche la rappresentanza legale nei confronti di terzi ed in giudizio, spettano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 6 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da cinque a sette consiglieri. Di esso fanno parte i consiglieri, nominati, uno per ciascuno, dal Presidente della Regione del Veneto, dal Presidente della Provincia di Vicenza, dal Sindaco di Vicenza e dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza. Un Consigliere è scelto tra i Sostenitori e nominato da una commissione composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio Scientifico e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione in carica nel momento in cui deve essere effettuata la nomina, sentiti i sostenitori di cui all'articolo 1, comma 3, dello Statuto; la nomina avviene a maggioranza.  
I legali rappresentanti dei Soci partecipanti di cui all'art. 1 comma 2, qualora esistenti, possono nominare fino a un massimo di due consiglieri.
2. La richiesta di nomina dei consiglieri sub comma 1 deve essere fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica a mezzo lettera raccomandata A.R da spedirsi almeno 90 giorni di calendario prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, come indicata al comma 3 che segue.  
I soggetti indicati nel comma 1. devono notificare le nomine alla Fondazione, a mezzo raccomandata A.R. entro 45 giorni di calendario dal ricevimento della predetta richiesta.  
Per il decorso dei termini fa fede la data di invio apposta sull'avviso di ricevimento.
3. I quattro consiglieri nominati dai Fondatori e il consigliere scelto tra i Sostenitori entrano in carica alla data di avvenuta notifica della nomina dell'ultimo dei suoi componenti di cui al comma 1 che precede. Pertanto alla predetta data esso subentra al Consiglio precedente e dura in carica fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo, ma comunque con pienezza di poteri fino all'entrata in carica del Consiglio successivo. Il consigliere o i consiglieri nominati dai Soci partecipanti entrano in carica dalla riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'avvenuto versamento della quota di adesione e decadono al venir meno del contributo annuale che dovrà essere versato secondo quanto definito all'art. 3, comma 4.
4. I consiglieri sono rieleggibili.
5. In caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri di Amministrazione sub comma 1 il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata A.R da spedirsi entro i 30 giorni di

calendario successivi alla data di dimissioni o decesso la dovuta nuova nomina ai soggetti che originariamente nominarono il consigliere deceduto o dimissionario. Tali soggetti dovranno notificare la nomina secondo la procedura di cui al comma 2 che precede. Per il decorso dei termini fa fede la data di invio apposta sull'avviso di ricevimento. I nuovi Consiglieri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del quale sono stati eletti, come stabilita dal comma 3 che precede. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause, compresa la decadenza di cui al comma 7 che segue, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri sub comma 1, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Presidente deve senza indugio attivare la procedura di nomina di cui al comma 2. che precede.

6. Nel caso di dimissioni o di decesso del quinto consigliere, la nuova nomina è effettuata da una commissione composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio Scientifico e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione in carica nel momento in cui deve essere effettuata la nomina, sentiti i sostenitori di cui all'articolo 1, comma 2, dello Statuto; la nomina avviene a maggioranza.
7. Non può essere nominato Consigliere di Amministrazione colui che si trovi in una delle situazioni d'ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile. In caso di sopraggiunta esistenza di una delle predette situazioni, il Consigliere decade immediatamente dall'ufficio e il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a richiedere una nuova nomina secondo quanto previsto dal comma 5 che precede, considerando come termine iniziale la data di avvenuta conoscenza da parte del Consiglio della causa di ineleggibilità. Tuttavia, qualora il Consigliere per il quale sopravvenga una delle cause di ineleggibilità sia stato nominato dalla commissione composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio Scientifico e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, la Commissione provvederà alla nuova nomina ai sensi del comma 6 che precede.
8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, ovvero, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta motivata presentata per iscritto da almeno 3 membri. Esso viene convocato a mezzo avviso scritto, anche per via telematica purché possa essere fornita prova dell'avvenuta ricezione del messaggio, spedito almeno 8 giorni di calendario prima della data di riunione, specificando l'ordine del giorno. In caso di urgenza sarà sufficiente un preavviso di 48 ore.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione da indirsi il primo giorno lavorativo successivo a quello della prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1., elezione del Presidente e del Vice Presidente, che precede, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I Consiglieri che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano per quello necessario per la validità della seduta.
11. Per modificare lo statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
12. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede in sua vece. Le votazioni del Consiglio sono palesi ed avvengono per alzata di mano. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione assiste con funzioni di segretario il Direttore.
13. Per le funzioni svolte dai membri del Consiglio di Amministrazione non sono corrisposti emolumenti né gettoni di presenza, salvo tuttavia il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

#### Articolo 7

##### Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo della Fondazione. Esso potrà delegare ad uno o più consiglieri, a procuratori speciali o al Direttore parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, ad eccezione dei seguenti che sono di sua esclusiva competenza:
  - a) elezione tra i suoi componenti del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente;
  - b) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, con le relative relazioni e, per quanto riguarda il bilancio consuntivo, con la relazione sull'attività annuale svolta dalla Fondazione;
  - c) approvazione entro il mese di ottobre dei programmi annuali relativi alle attività e alle iniziative della Fondazione per l'anno successivo;
  - d) approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, del regolamento organico del personale, la pianta organica e le sue modifiche;
  - e) deliberazioni di eventuali modifiche dello statuto;
  - f) assegnazione e revoca della qualifica di *Socio Partecipante* e di *Sostenitore*;
  - g) accettazione di elargizioni, contributi, sovvenzioni, lasciti e donazioni di terzi pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche;
  - h) nomina del Direttore della Fondazione;
  - i) nomina dei componenti del Consiglio Scientifico, previa intese con la presidenza del Consiglio Scientifico;
  - j) nomina dei Revisori dei Conti, ad eccezione dei membri designati dall'amministrazione statale, del loro presidente e determinazione del loro compenso annuo fisso, fatto salvo l'adeguamento a norme e indicazioni di leggi in vigore;
  - k) accertamento della mancata partecipazione a n. 5 riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 commi 5 e 6 che precede;
  - l) nomina del Presidente Onorario della Fondazione.
2. Il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso e composte anche di esperti estranei al Consiglio di Amministrazione e comunque alla Fondazione.

#### Articolo 8

##### Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è garante delle linee di ricerca scientifico-culturali della Fondazione ed è composto da studiosi di

- chiara fama, italiani e stranieri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, come indicato nell'art. 7 comma 1 lettera i).
- Il Consiglio Scientifico, quale organo collegiale, dura in carica nel suo complesso fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, rimanendo tuttavia in carica con pienezza di poteri fino alla nomina del nuovo Consiglio. I suoi componenti possono essere riconfermati. Il Direttore partecipa di diritto, con voto deliberante, alle sedute del Consiglio Scientifico.
  - Il Consiglio Scientifico, nella prima adunanza successiva alla nomina, elegge tra i suoi componenti il proprio presidente. Elege altresì tra i suoi componenti un vice presidente che sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Può, inoltre, eleggere un secondo vice presidente per incarichi speciali.
  - Il Consiglio Scientifico si riunisce su iniziativa del Presidente senza formalità di convocazione almeno una volta all'anno presso la sede della Fondazione per avanzare le proposte sulla formazione dei programmi culturali della Fondazione, sulla designazione dei docenti da invitare ai corsi, sulla scelta degli autori per le pubblicazioni della Fondazione, nonché su ogni iniziativa culturale sulla quale la Fondazione ritenga opportuno interpellarlo.
  - Il programma annuale di attività dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

#### Articolo 9

##### Presidente del Consiglio Scientifico

- Il Presidente del Consiglio Scientifico:
  - propone, guida ed indirizza i programmi culturali e scientifici della Fondazione in consultazione con i componenti del Consiglio Scientifico di intesa con il Direttore;
  - rappresenta il Consiglio Scientifico nei rapporti con gli altri organi della Fondazione e assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Scientifico, sottoscrivendone i verbali unitamente al Direttore, che potranno essere presentati al Consiglio di Amministrazione anche da un membro del Comitato Scientifico allo scopo da lui delegato;
  - in caso di sua assenza, può nominare un altro membro del Consiglio scientifico a partecipare in veste esclusivamente consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 10

##### Presidente Onorario

- Il Consiglio di Amministrazione può nominare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un Presidente Onorario tra i Presidenti cessati della Fondazione e del trasformato Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio per particolari meriti acquisiti nell'attività svolta a favore dei predetti enti, ovvero anche tra personalità del mondo della cultura, accademico, della libera professione o dell'imprenditoria che condividano gli scopi della Fondazione collaborandone attivamente al loro conseguimento.
- Il Presidente Onorario cessa per dimissioni o decesso, o comunque con la fine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
- Il Presidente Onorario, che non ha la rappresentanza della Fondazione né poteri, può assistere, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico, alle quali dovrà essere invitato.
- Al Presidente Onorario il Consiglio di Amministrazione può affidare l'incarico di rappresentare la Fondazione in occasione di eventi o manifestazioni di rilevanza pubblica, senza che ciò comporti la possibilità per il Presidente Onorario di agire in nome e per conto della Fondazione, salvo diversa specifica deliberazione in merito da parte del Consiglio di Amministrazione.
- Per le funzioni svolte dal Presidente Onorario non sono corrisposti emolumenti né gettoni di presenza, salvo tuttavia il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

#### Articolo 11

##### Collegio dei Revisori dei Conti

- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, uno nominato dal Consiglio di Amministrazione e due rappresentanti dell'amministrazione statale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto Legislativo 419/1999 e dall'art. 16 della Legge 196/2006. Il componente il Collegio diverso da quelli rappresentanti l'amministrazione statale deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.
- Non possono far parte del Collegio i dipendenti e coloro che ricoprono cariche in altri organi della Fondazione.
- Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- I revisori dei conti durano in carica fino alla riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno successivo a quello di nomina e sono rieleggibili. I componenti il Collegio devono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- Il Collegio vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili e il rispetto delle norme e dei principi contabili per la redazione dei bilanci. Esso redige apposita relazione ai bilanci di previsione e consuntivo. Tali relazioni vengono allegare ai rispettivi documenti di bilancio.
- Ai componenti il Collegio spetta un'indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso determinato dal Consiglio di Amministrazione annualmente in sede di delibera della loro nomina, anche in misura diversa con riferimento al presidente del Collegio.

#### Articolo 12

##### Direttore

- Il Direttore della Fondazione, di comprovata esperienza in storia dell'arte, in particolare in architettura e in urbanistica antica e moderna con specifico riguardo agli studi palladiani, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che determina la durata, le modalità e il trattamento economico dell'incarico.

2. Il Direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi della Fondazione e ne cura le attività scientifiche, culturali, didattiche ed editoriali, in esecuzione dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nello svolgimento di tali compiti è coadiuvato dal segretario culturale e dal segretario amministrativo.
4. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico, con funzione di segretario redigendone i verbali, che sottoscrive assieme ai rispettivi presidenti; assicura, inoltre, il collegamento fra gli Organi della Fondazione.

#### Articolo 13

##### Durata dell'esercizio, bilanci, libri e scritture contabili

1. L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, corredati dalle relative relazioni e, con riferimento al bilancio consuntivo, da una relazione sull'attività annuale svolta dalla Fondazione, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno. Tali documenti sono inviati alla competente autorità di vigilanza entro trenta giorni dalla delibera di approvazione, unitamente alle rispettive relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La Fondazione, allo scopo di rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari della propria attività, tiene i libri e le scritture contabili previsti dall'art. 2214 del Codice Civile.

#### Articolo 14

##### Personale

1. I rapporti di lavoro dei lavoratori dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
2. La retribuzione del personale è determinata in base al contratto collettivo nazionale di lavoro individuato dal Consiglio di Amministrazione. Fino alla stipulazione del primo contratto di lavoro al personale si applica il trattamento economico e giuridico applicato e vigente alla data di entrata in vigore del presente statuto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi.

#### Articolo 15

##### Estinzione, liquidazione e trasformazione della Fondazione

1. La liquidazione della Fondazione è disposta per volontà unanime dei *Fondatori* di cui al comma 3 lettera b) dell'art. 3 che precede.
2. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, destina l'eventuale residuo netto risultante dalla liquidazione ad opere con obiettivo formativo da realizzarsi nella Provincia di Vicenza.
3. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.
4. Rimane comunque salva la possibilità di trasformazione ai sensi dell'art. 28 del codice civile.

#### Articolo 16

##### Disposizioni transitorie e finali

1. La Fondazione acquisisce la personalità giuridica di diritto privato a seguito del riconoscimento da parte dell'autorità di vigilanza e conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali era titolare il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, del quale costituisce trasformazione senza soluzione di continuità. Le presenti disposizioni statutarie, che sostituiscono quelle del trasformato Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, entrano in vigore con il predetto riconoscimento.
2. La Fondazione utilizza al medesimo titolo del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio i locali di proprietà pubblica utilizzati fino alla data di effetto della trasformazione.
3. Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato dai rappresentanti componenti l'assemblea del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio in carica alla data di acquisto della personalità giuridica di diritto privato. Potrà essere integrato successivamente nelle modalità e come previsto dal presente Statuto. Esso ha il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi e agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizioni dell'autorità di vigilanza.
4. Il primo Presidente ed il primo Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono rispettivamente il Presidente ed il Vice Presidente del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio in carica alla data di acquisto della personalità giuridica di diritto privato.
5. Il primo Consiglio Scientifico della Fondazione è formato dai componenti il consiglio scientifico del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio in carica alla data di acquisto della personalità giuridica di diritto privato.
6. Il primo Presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione è il Presidente del consiglio scientifico del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio in carica alla data di acquisto della personalità giuridica di diritto privato.
7. Il primo Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è formato dai revisori dei conti del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio in carica alla data di acquisto della personalità giuridica di diritto privato.
8. Tali primi organi ed i loro componenti dureranno in carica fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo a quello nel quale furono nominati in base allo statuto del trasformato Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio.
9. Il primo Direttore della Fondazione è il Direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura in carica alla data di acquisto della personalità giuridica di diritto privato. Esso conserva la durata stabilita dall'assemblea del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio che lo ha nominato.
10. La trasformazione del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio di cui all'art. 1 del presente

statuto non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, purché tale rapporto sia a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto maturato alla data di entrata in vigore del presente statuto costituisce accantonamento rivalutabile ai sensi dell'art. 2120 del codice civile. Ai fini del trattamento previdenziale il medesimo personale può optare entro tre mesi dalla data di assunzione della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione per il mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di appartenenza. Come previsto dall'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 419/1999 entro il medesimo termine il predetto personale può altresì optare per la permanenza nel pubblico impiego. In tal caso esso è collocato in mobilità ai sensi delle pertinenti norme di legge.

11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Accademia Olimpica hanno facoltà personale e non delegabile di partecipare alle sedute del Consiglio Scientifico

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto sono applicabili le disposizioni di legge in vigore per le fondazioni riconosciute.